

RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

Riflessioni a quattro anni dall'introduzione del nuovo strumento

18 Marzo 2025

Composizione negoziata della crisi d'impresa




Un paracadute per le
imprese italiane
colpite dalla crisi



Uno strumento per
lanciare la ripartenza



La Composizione negoziata come strumento per favorire gli investimenti e agevolare la circolazione delle aziende delle società in crisi




La Composizione negoziata come tappa del percorso di transizione



Ad un nuovo sistema di
Ordine negoziato

Dal vecchio sistema di
Ordine imposto



La Composizione Negoziata nel quadro degli adeguati
assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.
come primo e fondamentale strumento
di **prevenzione e gestione del rischio di crisi**
a presidio e salvaguardia della **continuità d'impresa**





La composizione negoziata: una sfida per quattro attori







**LA CENTRALITÀ DELLA FIGURA
DELL'ESPERTO E LA MOLTEPLICITÀ
DELLE FUNZIONI DI CUI È
INVESTITO:**

**TROPPI COMPITI PER UN
PROFESSIONISTA SOLO?**





Il ruolo centrale dell'ESPERTO

FACILITATORE

delle trattative tra l'imprenditore
e tutti gli stakeholders al fine del
raggiungimento di un accordo di
composizione della crisi, fuori
dalle aule del Tribunale



Gli ulteriori compiti dell'ESPERTO

- **Valutazione iniziale sulla sussistenza di una possibilità di risanamento**
- **Vigilanza sul rispetto del protocollo di conduzione della trattativa**
- **Vigilanza sulla coerenza dei pagamenti e delle operazioni con le trattative e le prospettive di risanamento**



Gli ulteriori compiti dell'ESPERTO!

..... segue

- Valutazione di congruità delle offerte di acquisto dell'azienda
- Sottoscrizione dell'accordo negoziato (agli effetti cui all'art. 166, co. 3, lett. d) ccii
- Parere sui risultati presumibili della liquidazione in caso di accesso al concordato semplificato




L'ESPERTO **NEL RUOLO DI** **FACILITATORE**

FIGURA CENTRALE PER IL SUCCESSO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA



Il valore aggiunto dell'Esperto



L'ESPERTO NEL RUOLO DI FACILITATORE

AI FINI DELLE NEGOZIAZIONE
RIDETERMINAZIONE, SECONDO BUONA FEDE,
DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI AD
ESECUZIONE CONTINUATA, PERIODICA O
DIFFERITA

“quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute”

Art. 17, comma 5, CCII,



I DOVERI CONNESSI ALLA FUNZIONE DI FACILITATORE DELLE TRATTATIVE:

LA COMPETENZA NELLE TECNICHE NEGOZIALI E DI MEDIAZIONE



Il nuovo ruolo dei professionisti nella negoziazione


- **Cass. n. 8473/2019:**
- **Il D. Lgs. n. 28/2010 (istitutivo della mediazione) «segna la progressiva emersione di una *figura professionale nuova* (...) alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori *competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate*».**





UNA CONDIZIONE PER IL SUCCESSO

Testosterone-poisoned
litigator



Cambiare paradigma

VS/




Empathic negotiator



**Occorre acquisire le competenze necessarie:
per capirci, dobbiamo parlare tutti lo stesso linguaggio**





*“I can foresee a day when **education** will routinely include inculcating essential human competencies such as self-awareness, self-control, and **empathy**, and the arts of listening, resolving conflicts, and cooperation”*

Daniel Goleman, 1995

I DOVERI CONNESSI ALLA FUNZIONE DI FACILITATORE DELLE TRATTATIVE:

TERZIETÀ

IMPARZIALITÀ

INDIPENDENZA



I DOVERI CONNESSI ALLA FUNZIONE DI FACILITATORE DELLE TRATTATIVE:

RISERVATEZZA



IL RUOLO DELL'ESPERTO QUALE

“CONSULENTE”

**INCARICATO DI
ESPRIMERE
PARERI
ALLE PARTI E AL GIUDICE
NEI PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI**



IL RUOLO DELL'ESPERTO QUALE

“CONSULENTE”

- **CON RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI**
- **NEL PROCESSO AUTORIZZATIVO PER LA CESSIONE DELL'AZIENDA CON DEROGA DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 2560 C.C.**



GLI OBBLIGHI DELL'ESPERTO DERIVANTI DALLA FUNZIONE DI

VIGILANZA

SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA



GLI OBBLIGHI DELL'ESPERTO DERIVANTI DALLA FUNZIONE DI VIGILANZA

- L'OBBLIGO DI COSTANTE VERIFICA IN ORDINE
ALLA SUSSITENZA E PERMANENZA DELLE
CONCRETE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO



GLI OBBLIGHI DELL'ESPERTO DERIVANTI DALLA FUNZIONE DI VIGILANZA

- GLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE IN ORDINE AI PAGAMENTI ED ALLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
- NB. RILEVANZA DELLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE:
 - degli atti di straordinaria amministrazione
 - dei pagamenti non coerenti con le prospettive di risanamento
 - degli atti potenzialmente pregiudizievoli per la sostenibilità economico finanziaria dell'impresa e per le ragioni dei creditori



GLI OBBLIGHI DELL'**ESPERTO** DERIVANTI DALLA FUNZIONE DI **VIGILANZA**

ASSENZA DI UNA POSIZIONE DI **GARANZIA**



GLI OBBLIGHI DELL'ESPERTO DERIVANTI DALLA FUNZIONE DI VIGILANZA

28



ASSENZA DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA

L'ESPERTO

- *non è investito di poteri di controllo sulla gestione dell'impresa*
- *non ha poteri ispettivi e le sue attivazioni si basano esclusivamente sulle informazioni che l'imprenditore è tenuto a dargli e su quelle acquisite dall'organo di controllo (ove esistente)*
- *non può impedire il compimento degli atti (pagamenti preferenziali o atti di straordinaria amministrazione) che non appaiano coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento dell'impresa*
- *ha solo il potere/dovere di dichiarare chiusa la composizione qualora le parti non si comportino in modo collaborativo o vengano meno le concrete possibilità di risanamento dell'impresa*
- *deve informare l'organo di controllo e/o il revisore sollecitandone l'attivazione nell'ambito delle rispettive competenze*

GLI OBBLIGHI DELL'ESPERTO DERIVANTI DALLA FUNZIONE DI VIGILANZA

29



ASSENZA DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA

PRESUPPOSTI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DILIGENZA E DELL'ESONERO DA RESPONSABILITÀ

- a) Il rispetto rigoroso delle prescrizioni del **protocollo**
- b) L'instaurazione di **flussi informativi** costanti con l'**imprenditore** e con l'**organo di controllo** (ove esistente), ai fini dell'attivazione tempestiva delle iniziative previste dalla legge e dal protocollo
- c) La **conservazione di traccia documentale**, nei verbali e nelle carte di lavoro, di tutte le attività e attivazioni poste in essere in osservanza alle prescrizioni previste dal protocollo

NATURA DELLE OBBLIGAZIONI DELL'ESPERTO

E PROFILI DI RESPONSABILITÀ CONSEQUENTI ALL'EVENTUALE INADEMPIMENTO



- **LA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CONTATTO SOCIALE**
- **LA NATURA DELLA PRESTAZIONE CARATTERISTICA: OBBLIGAZIONE DI MEZZI QUALIFICATA SECONDO IL GRADO DELLA DILIGENZA PROFESSIONALE**
- **LA DILIGENZA PROFESSIONALE**
- **LA RESPONSABILITÀ PER COLPA LIEVE**
- **IL CONTENUTO DELL'OBBLIGAZIONE DI DILIGENZA: LE PRESCRIZIONI DEL DECRETO DIRIGENZIALE 21/03/2023**
- **LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

NATURA DELLE OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ




I DOVERI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

IN PARTICOLARE: LE
COMPETENZE
ALLARGATE IN MATERIA
DI ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

E L'IMPORTANZA DI FARE
RETE



Grazie 

per aver partecipato!!